

D. Matteucci

*vai alla
scheda
del libro*

della stessa collana



degli

AGENTI CHIMICI DETENZIONE E IMPIEGO

Manuale ad uso dei lavoratori

Informazione ai lavoratori ai sensi
degli artt. 36 e succ. del D.lgs. 81/2008 e s.m.
Aggiornato con il Reg. 1907/2006 (Reach)
e il Reg. 1272/2008 (CLP)

DANIELA MATTEUCCI

A B C

DEGLI AGENTI CHIMICI DETTENZIONE E IMPIEGO

Manuale ad uso dei lavoratori

Informazione ai lavoratori ai sensi
degli artt. 36 e succ.
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Aggiornato con
il Reg. 1907/2006 (Reach) e s.m.i.
e il Reg. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.



 **EPC**
EDITORE

Sono previste fasce di sconto per acquisti in quantità. Consulta il sito www.epc.it oppure chiama il servizio clienti al numero 06 33 245 208

ABC DEGLI AGENTI CHIMICI

ISBN 978-88-9288-100-6

Edizione ottobre 2021

Copyright © 2008-2021 EPC S.r.l. Socio Unico

Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma - www.epc.it

Servizio clienti: Tel: 06 33245277/208 - Fax 06 33111043

Redazione: Tel. 06 33245264/205

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magnetico-ottico, ottico, fotocopie ecc.).

La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.

Grafica e impaginazione: EPC S.r.l. Socio Unico

PREMESSA	5
DOVERI DEI LAVORATORI	7
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO	14
LA SEGNALETICA	19
<i>Segnali di avvertimento</i>	21
<i>Segnali di prescrizione</i>	22
<i>Segnali di divieto</i>	23
<i>Segnali di salvataggio/emergenza ed evacuazione</i>	24
<i>Cartelli per attrezzature antincendio</i>	25
<i>Etichette di pericolo per merci in trasporto</i>	26
LA MANIPOLAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE	27
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI	37
<i>Classi di pericoli fisici</i>	37
<i>Classi di pericolo per effetti sulla salute</i>	46
<i>Classi e categorie di pericoli per l'ambiente</i>	54
<i>Classi di pericoli supplementari</i>	55
LA CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO 1272/2008	56
<i>Indicazioni di pericolo</i>	56
<i>Elenco dei Consigli di prudenza</i>	60



Informazione di base per i lavoratori

LEGGERE E CAPIRE L'ETICHETTA	65
LE SCHEDE DI SICUREZZA	66
LA SCHEDA DI SICUREZZA SEZIONE PER SEZIONE	70
<i>Sintesi dei comportamenti corretti</i>	85
SIGNIFICATO DI ALCUNE TERMINOLOGIE	88

PREMESSA

Le numerose norme della Unione Europea, volte al continuo miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da sempre hanno sottolineato l'importanza della formazione e della informazione.

Profonde modifiche si sono avute pertanto negli ultimi tempi anche nell'ordinamento giuridico nazionale della materia che, oltre agli aspetti tecnici citati, grande rilievo attribuisce oggi al comportamento dei lavoratori, stabilendo anche per essi precisi obblighi e regole da rispettare.

Tra gli obblighi previsti in materia di informazione dei lavoratori dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Titolo I, Sez. IV, artt. 36 e succ.), è previsto quello di fornire a tutti i lavoratori, compresi gli atipici e gli autonomi, informazioni chiare e semplici secondo criteri fissati dal decreto stesso.

Il Titolo IX dello stesso D.Lgs. 81/2008, ha ribadito gli obblighi in tema di salute, sicurezza e

protezione da agenti chimici; in particolare obbligo, da parte del datore

di lavoro, di effettuare una valu-

tazione **preliminare** dei rischi

da esposizione dei lavoratori

ad agenti chimici pericolosi,

aggiornandola a seguito di

eventuali modifiche introdotte

nel ciclo produttivo, e di

adottare, a seguito delle conclu-

sioni raggiunte (rischio irrilevante

o non irrilevante, basso o non basso),

tutte le misure di prevenzione collettiva e individuale, atte a

ridurre quanto più possibile tale rischio.





Informazione di base per i lavoratori

Grande importanza viene attribuita alla formazione ed informazione del lavoratore, alle misure di emergenza da predisporre in caso di incidente ed alla necessità che il lavoratore stesso prenda coscienza di quanto sia importante e fondamentale il rispetto delle norme in vigore e l'applicazione delle procedure di sicurezza. Di qui il ruolo sempre più predominante che assumono i sistemi di informazione sugli agenti chimici (etichette di pericolo, schede di sicurezza, training) e i loro contenuti.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m., ha ribadito l'obbligo della valutazione del rischio per tutte le aziende, anche non chimiche ma ove comunque agenti chimici siano presenti, interessando così anche istituzioni pubbliche e private, attività commerciali e aziende artigiane **(es. ospedali, cliniche, grandi supermercati, uffici e istituzioni pubbliche, attività agricole e zootecniche, falegnamerie, lavanderie, carrozzerie, laboratori di analisi chimiche e cliniche, scuole e università, attività operanti nella gestione dei rifiuti e nel trasporto di sostanze chimiche)**.

Detta valutazione è un adempimento che interessa pertanto tutti i datori di lavoro e tutti i settori di attività, sia pubblici che privati a qualunque titolo coinvolti nella manipolazione e gestione di agenti chimici.

Il manualetto vuole costituire pertanto un sistema informativo rapido e una concisa prima guida del lavoratore alla corretta manipolazione delle sostanze e delle miscele pericolose presenti in un'azienda, con l'intento anche di contribuire, quanto più possibile, alla prevenzione dei rischi per la salute e del rischio di incidenti o infortuni associati a tali operazioni con conseguente aumento del livello di sicurezza.

DOVERI DEI LAVORATORI

L'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ha attribuito anche ai lavoratori specifici obblighi e doveri; ciascun lavoratore ha l'obbligo di tutelare la propria salute e la propria sicurezza e quelle altrui, conformemente alla formazione e all'informazione ricevute e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; in tal senso egli:



- per gli agenti chimici che manipola, deve leggere ed osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti anche al fine della protezione collettiva e individuale;
- deve indossare ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) messi a disposizione dal datore di lavoro;
- i DPI in dotazione devono essere utilizzati dai lavoratori conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento quando necessario;
- deve segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti ai preposti, eventuali deficienze o carenze dei mezzi di protezione nonché eventuali altre condizioni di pericolo delle quali venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di emergenza, e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, al fine di eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- deve sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti nei suoi confronti;



*...leggere ed osservare
le istruzioni impartite
per tutelare la propria
e altrui sicurezza*



Informazione di base per i lavoratori



- non deve rimuovere o modificare, senza specifica autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- non deve compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di sua competenza che possano in qualche modo compromettere la salute e la sicurezza propria o degli altri lavoratori;
- deve rispettare scrupolosamente i divieti e gli avvertimenti evidenziati da apposita segnaletica;
- deve leggere attentamente le informazioni riportate nelle etichette dei contenitori e degli imballi e nelle schede di sicurezza, **prima** di iniziare una qualunque operazione che coinvolga la manipolazione e l'uso di un agente chimico;
- deve contribuire **attivamente**, assieme al datore di lavoro, ai




... manipolare correttamente
la sostanze e le miscele



...utilizzare i dispositivi
di protezione individuale
...dare immediatamente
comunicazione dell'infortunio

dirigenti, ai preposti, all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente e comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

- deve partecipare **attivamente** ai corsi di formazione sulla sicurezza impartiti dal datore di lavoro, acquisendo e facendo proprie le relative conoscenze utili ad un comportamento corretto e responsabile in azienda. Il datore di lavoro deve infatti provvedere all'informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti sui rischi specifici cui essi sono esposti in relazione all'attività svolta;



... mantenere le zone di lavoro sempre in ordine e pulite con particolare riguardo al pavimento

- deve mantenere le zone di lavoro sempre in ordine e pulite con particolare riguardo al pavimento essendo questo, ove contaminato da versamenti di chemicals, fonte di rischio oltre che di cadute, scivolate, incidenti, anche di esposizione a chemicals o di inquinamento. In particolare eventuali versamenti devono essere sempre segnalati agli addetti alla sicurezza o ad altri responsabili;

- non ostacolare i percorsi o le uscite di emergenza con oggetti quali anche fusti, e contenitori di chemicals e non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli segnaletici come anche i segnali di avvertimento sugli agenti chimici.





Informazione di base per i lavoratori

La formazione degli addetti deve riguardare tutto il personale dipendente e deve avvenire:

- *al momento dell'assunzione;*
- *in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansioni;*
- *al momento dell'introduzione di nuovi agenti chimici pericolosi nel ciclo produttivo.*

I contenuti minimi della formazione sono fissati per legge e in particolare per i lavoratori è previsto che detti contenuti siano commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardino almeno:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni svolte nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;*
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.*

In particolare la formazione va periodicamente ripetuta, in funzione dell'evoluzione o dell'insorgenza di nuovi rischi all'interno della attività lavorativa.

Essa deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Per quanto riguarda il rischio chimico la norma considera esposti a tale rischio i lavoratori che utilizzano a qualunque scopo agenti chimici pericolosi. In tal senso la norma definisce **“agente chimico”** tutti gli elementi chimici, da soli o in miscela, allo stato naturale, o ottenuti, utilizzati o smaltiti come rifiuti mediante qualsiasi attività lavorativa o anche soltanto presenti “a qualunque titolo” sul luogo di lavoro, (deposito, trasporto, impiego...), o anche che possono generarsi, durante l'attività lavorativa, come risultato di un processo anche non voluto o non facente parte del ciclo produttivo (combustione, liberazione accidentale di fumi o vapori durante operazioni a caldo ecc.).

Quindi è necessario considerare non solo gli agenti chimici

classificati ed etichettati per legge, ma anche quelli che potrebbero comunque comportare un rischio per la salute o per la sicurezza, a causa delle loro proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche (es. cosmetici, medicinali, fertilizzanti solventi, detersivi, detergenti, colle ecc.), o che possono rappresentare un rischio a causa delle modalità con cui vengono utilizzati o sono presenti nelle varie fasi di lavorazione (fughe, sviluppi accidentali di gas, formazione di prodotti secondari fumi di saldatura ecc.).



AGENTI CHIMICI: CHI SONO COSTORO?

LE PIÙ RECENTI NORME COMUNITARIE E NAZIONALI DISTINGUONO, ALL'INTERNO DELLA DEFINIZIONE APPENA DATA:

- **AGENTI CHIMICI PERICOLOSI** già così classificati in base alla normativa su classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.
- **AGENTI CHIMICI PERICOLOSI** ma non ancora classificati dalle norme su classificazione ed etichettatura (ma che possono determinare un rischio per la salute o la sicurezza).
- **AGENTI CHIMICI NON PERICOLOSI DI PER SE'** ma che possono diventarlo nelle loro condizioni di utilizzo che ne alterino le caratteristiche o le proprietà originali e cioè che, pur essendo non classificabili come pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di classificazione ed etichettatura, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimiche, chimico-fisiche, tossicologiche, e del modo in cui sono utilizzati o presenti nei luoghi di lavoro.

Pagine omesse dall'antepprima del volume